

# COMUNE DI VICENZA

## **CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AFFISSIVI, DELLE DIMENSIONI UTILI DI METRI 6 PER 3 PER L'EFFETTUAZIONE DI AFFISSIONI DIRETTE**

### **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente capitolato ha per oggetto la concessione in uso di complessivi n. 75 impianti tipo "posters" affissivi di m. 6 x 3, ubicati nel territorio del Comune di Vicenza, da adibire ad affissioni dirette.

2. Gli impianti sono suddivisi nei seguenti lotti:

Lotto 1 n. 43 impianti "posters" come da allegato per un totale di mq. 774;

Lotto 2 n. 32 impianti "posters" come da allegato per un totale di mq. 576.

3. Gli impianti sono descritti negli allegati al presente capitolato, come sopra specificato.

4. Gli impianti tipo posters verranno forniti nello stato di fatto esistente e rimarranno nella disponibilità dell'aggiudicatario per tutta la durata della concessione. Alla scadenza della concessione verranno restituiti al Comune di Vicenza, in buono stato di conservazione previa stesura di apposito verbale dell'ufficio competente in contraddittorio con la ditta medesima.

**L'elenco dei siti è allegato al presente capitolato.**

### **ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei) decorrenti dalla data di stipula del contratto di concessione. Alla scadenza della concessione, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto, senza obbligo di disdetta e senza possibilità di tacita proroga.

### **ART. 3 - SOTTOSCRIZIONE DELLA CONCESSIONE**

Le imprese aggiudicatarie dovranno sottoscrivere il contratto entro il termine che verrà loro comunicato dall'Amministrazione comunale.

### **ART. 4 - ONERI TRIBUTARI E CANONI**

L'aggiudicatario si impegna ad effettuare i seguenti pagamenti:

A) canone di concessione nella misura risultante dal contratto da corrispondere, in rate trimestrali anticipate di uguale importo, alle seguenti scadenze: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre. Il canone sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale pari all'aumento del costo della vita desunto dagli indici ISTAT riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Tale rivalutazione deve intendersi con decorrenza dal 3° anno solare successivo alla data della stipula.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento delle singole rate del canone comporterà la corresponsione degli interessi di mora in misura pari al tasso legale annuo maggiorato di 3 (tre) punti percentuali; gli interessi andranno conteggiati per ogni giorno di ritardo nel pagamento.

Il canone è sempre dovuto per tutta la durata contrattuale anche in caso di mancato utilizzo degli impianti pubblicitari.

PER ACCETTAZIONE:

LA SOCIETA'

.....  
(Timbro e firma del legale rappresentante)

B) Imposta comunale sulla pubblicità, nella misura e con le modalità dell'art. 12 del D. Lgs. n. 507/93, in base alla superficie fiscale di ciascun impianto, indipendentemente dall'effettuazione della pubblicità (pagamento vuoto per pieno), con l'applicazione delle maggiorazioni tariffarie in relazione alla dimensione degli impianti ed alla categoria speciale delle località.

Se il pagamento delle singole rate del canone di cui al punto A) o dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al punto B) non verrà effettuato entro il termine di scadenza della rata successiva, il contratto s'intenderà risolto e gli impianti installati diverranno immediatamente di proprietà comunale.

#### **ART. 5 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

L'aggiudicatario darà esecuzione alle prestazioni stabilite dal presente capitolato, comprese quelle riguardanti gli oneri tributari e i canoni, a partire dalla data della stipula del contratto di concessione e comunque dovrà gestire gli impianti anche nelle more della stipula del contratto.

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti del Comune.

#### **ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA**

La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali, è fissata nella misura del 10% dell'importo complessivo della concessione e verrà costituita al momento della stipulazione del contratto tramite fidejussione bancaria o assicurativa.

L'Istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art.1957 del codice civile;
- di escludere, ai sensi dell'art.1944 del codice civile, il beneficio per il fidejussore della preventiva escussione del debitore principale;
- di rinunciare, in deroga all'art.1945 del codice civile, alla facoltà per il fidejussore di opporre al Comune ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale.

La cauzione prestata sarà restituita o svincolata al termine della concessione solo successivamente alla consegna degli impianti al Comune, alla verifica della loro integrità ed efficienza ed alla verbalizzazione in contraddittorio del rispetto di tutte le clausole inerenti alla concessione, nonché dell'accertamento dell'inesistenza di pendenze economiche e tributarie.

Nel caso di rivalsa sulla cauzione, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 7, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di reintegrare l'importo originario nel termine di 15 giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.

#### **ART. 7 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La concessione è revocata:

- 1- in caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi contrattuali, a seguito di diffida del Comune;
- 2 - in caso di ritardato pagamento delle rate di cui all'art. 4 superiore a 90 giorni;
- 3- in caso di fallimento o messa in liquidazione dell'aggiudicatario.

In tali casi, il contratto si intende risolto e gli impianti ritorneranno nella disponibilità del Comune. In nessun caso il Comune di Vicenza sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dall'aggiudicatario a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.

In caso di risoluzione del contratto nel primo anno di decorrenza della concessione, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione al secondo miglior offerente oppure di indire una nuova gara.

PER ACCETTAZIONE:

LA SOCIETA'

.....  
(Timbro e firma del legale rappresentante)

#### **ART. 8 - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario è responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati a persone e cose nell'esercizio della concessione e nell'esecuzione delle prestazioni, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere.

L'aggiudicatario si impegna a contrarre, per tutta la durata della concessione, una polizza di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione con un massimale minimo di € 1.000.000,00= escludendo il Comune di Vicenza da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale connessa e/o comunque derivante dalla collocazione sul suolo pubblico degli impianti, rimozione e manutenzione, nonché dal loro conseguente utilizzo. Copia della polizza dovrà essere depositata entro trenta giorni dalla data di inizio della concessione e comunque alla data di inizio dell'attività.

#### **ART. 9 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI**

A cura e spese dell'aggiudicatario dovrà essere collocata su ciascun impianto una targhetta indicante il concessionario ed il numero identificativo dell'impianto.

A discrezione dell'aggiudicatario, la ditta potrà uniformare l'estetica degli impianti del proprio lotto.

#### **ART.10 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI**

Per tutta la durata della concessione l'aggiudicatario dovrà garantire, a sua cura e spese, l'integrità ed il perfetto stato di conservazione di ciascun impianto sugli spazi in concessione, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, garantendo i necessari interventi di manutenzione e la eventuale sostituzione degli impianti in caso di danneggiamento con facoltà di rivalsa sul danneggiante se individuato.

L'aggiudicatario si impegna altresì a pulire gli impianti, mantenendo nel contempo i siti nelle immediate vicinanze degli stessi liberi da sporcizia derivante direttamente o indirettamente dal loro utilizzo. Gli impianti dovranno essere mantenuti in stato decoroso mediante la copertura dei manifesti deteriorati con altri manifesti o con carta bianca.

In caso di inadempienza dei vari obblighi previsti ai commi precedenti, si procederà d'ufficio addebitando l'importo delle spese sostenute.

#### **ART. 11 - TRASFERIMENTO E SOSTITUZIONE IMPIANTI**

L'Amministrazione comunale potrà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, disporre il trasferimento in altro luogo di uno o più impianti pubblicitari. L'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di provvedervi a propria cura e spese entro il termine di 30 giorni, senza alcuna variazione al canone dovuto di cui all'art. 4 del presente capitolato.

#### **ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE**

E' vietata la cessione anche parziale della concessione pena l'immediata risoluzione del contratto e la conseguente rivalsa per danni subiti.

#### **ART. 13 - VIGILANZA E CONTROLLI**

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli per verificare lo stato manutentivo e il decoro degli impianti ed in generale sull'attività svolta dal concessionario in riferimento all'uso degli impianti.

PER ACCETTAZIONE:  
LA SOCIETA'

.....  
(Timbro e firma del legale rappresentante)

**ART. 14- ELEZIONE DI DOMICILIO**

A tutti gli effetti contrattuali, l'aggiudicatario dovrà eleggere un domicilio nel Comune di Vicenza.

**ART. 15 - FORO COMPETENTE**

Il foro di Vicenza sarà competente per tutte le eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto di concessione.

**ART. 16 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

PER ACCETTAZIONE:  
LA SOCIETA'

.....  
(Timbro e firma del legale rappresentante)